

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2003, n. 14

Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari, promuove e sostiene l'incremento delle superfici arborate, mediante la conversione dei terreni agricoli alla produzione di materiale legnoso.

2. La presente legge nel promuovere la filiera agricoltura-legno-energia, intende sviluppare:

- a) delle opportunità alternative di reddito collegate alla produzione di energia rinnovabile ottenuta da biomasse legnose;
- b) l'approvvigionamento di materiale legnoso;
- c) l'assorbimento di anidride carbonica CO₂ da parte di nuove formazioni arboree;
- d) l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica;
- e) la presenza dell'uomo contro l'abbandono ed il degrado del territorio.

3. Gli impianti con specie arboree per la produzione di biomassa oggetto dalla presente legge sono da considerarsi colture legnose finalizzate alla produzione di legname e di biomassa e come tali rientranti nella definizione di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, e, in quanto reversibili al termine del ciclo colturale, non soggetti ai vincoli derivanti dalla legislazione forestale vigente.

Art. 2
Interventi ammessi a contributo

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione del Veneto concede contributi per l'impianto di colture legnose finalizzato alla produzione di biomassa per usi energetici, per fibra oppure per assortimenti da lavoro; sono ammessi a contributo gli impianti specializzati eseguiti con specie per la produzione di biomassa.

2. Possono rientrare tra gli interventi ammessi le operazioni colturali straordinarie a favore di boschi abbandonati e degradati.

3. La superficie minima d'intervento è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di 40 mila metri quadrati per soggetto beneficiario e per una sola azienda.

4. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, un contratto di cessione della biomassa producibile dalle colture legnose, che ne confermi la destinazione ad un impianto per la trasformazione in energia, oppure all'industria per assortimenti da lavoro o fibra; in alternativa deve essere data dimostrazione dell'utilizzo aziendale a fini energetici del quantitativo di biomassa producibile.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge tutti i soggetti che hanno titolo a coltivare un terreno agrario ubicato nel territorio della Regione del Veneto.

2. I terreni adibiti a prato e pascolo di montagna e che non siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 4
Ammontare del contributo e regime di aiuto

1. L'importo del contributo da erogare è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 e non può eccedere il massimale di 2.500,00 euro per ettaro comprensivo delle spese per lavori, anche eseguiti mediante contributi in natura, spese tecniche e oneri connessi.

2. La durata minima dell'impegno colturale è di quattro anni.

3. Il contributo previsto dalla presente legge è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10.

Art. 5
Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico.

2. La mancata realizzazione degli impianti ammessi a contributo ed il mancato rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comporta l'avvio delle procedure di revoca e la restituzione del contributo percepito.

3. Per la verifica delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale dispone ispezioni da parte dei propri uffici.

Art. 6
Disposizioni attuative

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce termini e modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 2.315.276,00, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse previste per gli interventi del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, che sono allocate all'u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale", del bilancio di previsione 2003.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 maggio 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi ammessi a contributo
- Art. 3 - Beneficiari
- Art. 4 - Ammontare del contributo e regime di aiuto
- Art. 5 - Divieto di cumulo
- Art. 6 - Disposizioni attuative
- Art. 7 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 2 maggio 2003, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2002, dove ha acquisito il n. 327 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Mazzon, Ballin, De Boni, Degani, Fontana, Gerolimetto, Pasqualetto, Peloso, Qualarsa, Rossi, Tesserin, Cerioni, Cortelazzo, Donazzan, Prior, Caner, Conte, Manzato, Stival, Bozzolin, Piccolo, Silvestrin, Frigo, Michieletto, Trento, Gallo, Tiozzo e Cadornin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 3° e 4° in data 24 dicembre 2002;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 marzo 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 aprile 2003, n. 3673.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

non possiamo aspettarci che le zone rurali siano prospere, che l'ambiente sia protetto e che i nostri agricoltori possano sopravvivere se non attiviamo una nuova politica agricola regionale capace di migliorare la competitività delle imprese agricole venete, in sintonia con gli attuali orientamenti della politica comunitaria condizionati, peraltro, dagli interessi del mercato globale.

È necessario quindi trovare possibili alternative di settore attivando nuove filiere e strutturarle in modo stabile per creare iniziative che possano trovare conferma e riscontro nel contesto economico della nostra regione.

Da questa premessa, si è individuata nella filiera agricoltura - legno - energia, una possibile risposta difendibile per il settore primario del Veneto.

La proposta di legge in argomento, persegue, infatti, l'obiettivo di favorire impianti con specie arboree (con ceduzione a turno ravvicinato) e l'effettuazione di operazioni colturali straordinarie su boschi abbandonati e degradati per la produzione di biomassa legnosa, attraverso l'erogazione di un unico contributo destinato ad incentivare tutti i cittadini che hanno titolo a coltivare terreni agrari entro i confini del Veneto.

Le finalità possono essere riassunte in quattro punti:

- 1) Politica forestale

L'incentivazione della coltivazione delle biomasse potrà svi-

luppare importanti produzioni legnose di scarso pregio che indirettamente andranno a limitare il prelievo di legno dai boschi di valore del Veneto.

2) Politica agricola

L'iniziativa andrà a favorire realmente lo sviluppo dell'economia agricola della nostra regione.

I circa 50.000 ettari di set-aside, attualmente non coltivati nel Veneto, potranno rappresentare un nuovo motore di sviluppo del settore primario.

Le aziende agricole potranno ottenere vantaggi in termini di diversificazione delle produzioni ed aumento del reddito.

3) Politica del lavoro

Nella nostra Regione, la grave situazione di carenza di materia prima rischia di mettere in crisi l'industria del pannello e del pellet. Sostenere la filiera agricoltura-legno-energia, significa dare prospettive ad un sistema industriale che dovrà nel 2004 confrontarsi con l'entrata nell'Unione Europea dei paesi PECO, forti della loro potenzialità produttiva di legname.

La coltivazione delle biomasse in larga scala creerà un indotto in grado di fornire nuovi impulsi al terziario agricolo ed all'industria di trasformazione. Verranno a crearsi nuove opportunità per tecnici agrari, intermediari, contoterzisti e sistema industriale.

La produzione potenziale di biomasse (PLV) coltivabili nei terreni a riposo regionali è stimata in 25.000.000 di quintali annui di materiale legnoso, valutati, a prezzi attuali, in circa 75.000.000,00 di euro all'anno, completamente assorbibili dal mercato.

La logica generale è quella di individuare le filiere che sono in grado di giungere in tempi ragionevolmente brevi a poter competere, quanto meno in situazioni ottimali, con i prodotti petroliferi per attivare tutte quelle azioni necessarie allo sviluppo di economie alternative.

4) Politica ambientale

Sarà possibile contribuire alla sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili, in sintonia con le politiche nazionali e comunitarie. Verrà ridotta l'emissione di inquinanti e mantenuto il pareggio della CO₂. Il suolo potrà essere tutelato dalle lisciviazioni, dalle erosioni e dall'inquinamento.

L'inserimento di piccoli boschi al posto di terreni incolti e degradati contribuirà a migliorare notevolmente il paesaggio e potrà creare "habitat" per la fauna selvatica.

Premesso quanto sopra, lo sviluppo di una filiera agricoltura - legno - energia, sui terreni a set-aside, potrà rappresentare uno strumento di sviluppo socio-economico contro l'abbandono ed il degrado del territorio.

Il percorso operativo prevede:

- la disponibilità di materiale genetico in grado di poter garantire elevati livelli di produttività anche attraverso un adeguato sviluppo dei livelli di meccanizzazione delle imprese coinvolte;

- l'individuazione dei centri di consumo (industrie termoelettriche, del pannello, del pellet, piccole-medie centrali termiche, ecc.) le cui dimensioni e la cui posizione geografica possano garantire il totale ritiro delle produzioni a costi di trasporto accettabili;

- la sicurezza del collocamento del prodotto a prezzi chiari e garantiti.

Il progetto di legge in questione si propone, pertanto, di dare un essenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali citati, tramite l'erogazione di un contributo in grado di stimolare concretamente iniziative pubbliche e private per la produzione e l'uso efficiente di biomasse agro-forestali.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 227/2001 è il seguente:

"2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;

b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;

c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea

associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione foreste ed economia montana